

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero xxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

C(omissis)

ATTORE

E

BANCA spa, , Gruppo BANCA,

CONVENUTO

Oggetti: azione di ripetizione

CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 11 novembre 2022, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio davanti questo Tribunale, la **BANCA spa**, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: -

Preliminarmente accertare e dichiarare il contratto di mutuo n. **OMISSIS** usurario ab origine per tutte le motivazioni espresse e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di rimborso di interessi usurari derivanti dal contratto di mutuo del 28.08.2009 nei confronti del mutuatario della somma

complessiva di € 32.237,36 relativamente al tasso corrispettivo in usura, riferito agli interessi corrisposti fino alla rata n. 132 con scadenza 28.11.2020; - In subordine, accertare e dichiarare che il tasso sostitutivo da applicare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, è pari allo 0.86 %

dalla data del 15.07.2009 per come ampiamente esposto e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad € 26.934,01, data dalla differenza tra gli interessi corrisposti (€ 32.237,36) e gli interessi da corrispondere al tasso sostitutivo dello 0.86% (€ 5.303,35) per come ampiamente esposto in narrativa; - Con vittoria di spese e competenze di lite."

Si costituiva in giudizio la **BANCA spa**, che contestava le avverse richieste sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Nella specie chiedeva di dichiarare la inammissibilità della domanda; In subordine, rigettare le domande attrici per il difetto di legittimazione attiva dell'istante e, comunque, perché infondate, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione per come specificato in premessa; condannare l'attore al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Precisate le conclusioni la causa viene per la decisione.

^^^

Giova preliminarmente osservare come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinarica, della "ragione più liquida", così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del

quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali

di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).

Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e

tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c..

Ciò posto, nella specie, decisiva ed assorbente è la questione relativa all’inammissibilità della domanda.

^^^

Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni delle parti risulta che al momento della notificazione dell’atto di citazione il contratto di mutuo, stipulato in data 28.08.2009, era ancora in corso di esecuzione.

Le parti, invero, non hanno espressamente allegato l’esistenza di situazioni che hanno fatto venir meno, prima della introduzione del presente giudizio, il vincolo originariamente esistente.

Al contrario, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che il mutuo era ancora attivo.

In assenza di elementi di segno contrario introdotti dalle parti, deve, quindi, ritenersi che il contratto di mutuo di cui si discute fosse ancora efficace al momento della proposizione della domanda attorea.

Orbene, da tale circostanza deriva l’inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da parte attrice ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Va, invero, rilevata l’insussistenza nel caso di specie del pagamento quale indefettibile presupposto di tale azione.

Nel contratto di mutuo, invero, l’obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, per cui deve rilevarsi che la rateizzazione dell’unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento di esso in una serie di autonome obbligazioni, di talché, fino all’estinzione complessiva del debito, non è configurabile alcun pagamento in senso tecnico.

Posto, invero, che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito non si pone quando il rapporto è ancora in corso, decorrendo, appunto, la stessa solo dal pagamento dell’ultima rata (Cass. civ. Sez. III, 03/02/1994, n. 1110, Cass.civ. Sez.

I, Sent., (ud. 27-03-2013) 08-08-2013, n. 18951; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2004, n. 2301; Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798 (rv. 619370).

In sostanza, l’azione di ripetizione delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un contratto di mutuo decorre solo dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, di talché, fino alla chiusura definitiva del rapporto o alla estinzione anticipata, il diritto alla ripetizione non può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.).

Conclusione, questa, ancor più vera se si considera che in caso di nullità del contratto o di una sua clausola e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, il “dies a quo” del termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 24653/2016), coincidente, in caso di rateizzazione dell’importo finanziato, con il pagamento dell’ultima rata. Ad ulteriore riprova della bontà della tesi suesposta, la Corte di Cassazione con la sentenza del 8 agosto 2013, n. 18951 ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è, quindi, possibile affermare che nei contratti di finanziamento, essendovi un unico rapporto giuridico, ogni singola rata prevista dal piano di ammortamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori e il diritto di ripetizione può essere esercitato solo in caso di estinzione complessiva del debito o di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, non potendosi porre un problema di prescrizione qualora il rapporto sia ancora in corso, non essendo configurabile, in tale ultima ipotesi, alcun spostamento patrimoniale idoneo a giustificare l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c..

Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora richiamati, si ritiene che la domanda di ripetizione, in quanto proposta dall'attore in presenza di un contratto di mutuo ancora in essere al momento dell'introduzione del presente giudizio, deve dichiararsi inammissibile.

^^^

In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte convenuta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2012, n. 22659). Mancando infatti la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.

Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.

Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 al minimo edittale stante l'omessa pronuncia nel merito.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

dichiara la domanda inammissibile;

condanna C(ommissis) al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Castrovillari il 29 maggio 2023

Il giudice onorario G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio